CONTRATTO

fornitura "*in service*" di un sistema di ablazione a campo pulsato (elettroporazione) per il trattamento della fibrillazione atriale, per l'UOC Cardiologia del P.O. San Bortolo dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica"

CIG B81F128822, ID procedura Sintel 206842021

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Dott. Sandro Possamai, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, autorizzato alla firma giusta Delibera n. 1084 del 25/06/2026, di seguito anche "**Committente**" o "**Parte**",

e

Boston Scientific S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Viale E. Forlanini n. 23, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Milano-Monza-Brianza-Lodi, n. iscrizione, C.F. e P. IVA 11206730159, REA 1447573, in persona del Sig. Marco Boniardi, nato in Bollate (MI) il 21/01/1967, C.F. BNRMRC67A21A940Q, residente in Desio (MB), Via Matteotti n. 79, nella sua qualità di Procuratore e Legale Rappresentante, come da Verbale C.d.A. di data 28/02/2025, di seguito anche "**Appaltatore**" o "**Parte**".

Premesso che:

- con Delibera n. 1500 del 28/08/2025 è stato disposto di indire una gara europea a procedura aperta, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023, a lotto unico, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura di un sistema di ablazione a campo pulsato per il trattamento della fibrillazione atriale in fabbisogno all'U.O.C. Cardiologia dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, per un periodo di 24 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi, per un importo biennale totale posto a base d'asta pari ad € 320.000,00, IVA esclusa, e costi per l'eliminazione dei rischi da interferenza pari ad € 0,00;
- la gara si è svolta sulla piattaforma telematica Sintel con ID procedura 206842021 e CIG B81F128822;
- con Delibera n. 1084 del 25/06/2026, la gara è stata aggiudicata alla società Boston Scientific S.p.A., come sopra rappresentata;
- Boston Scientific S.p.A. ha fatto pervenire alla Committente la garanzia definitiva di cui all'art. 4 del Capitolato d'Oneri (polizza fidejussoria n. 2297956, emessa da REVO Insurance S.p.A. in data 07/07/2026, per l'importo garantito di € 92.232,00) e il Certificato di Assicurazione relativo alla polizza n. ITLSCC28001, a copertura dell'RCT e dell'RCO, di cui all'art. 28 del Capitolato d'Oneri, emesso da Chubb European Group SE in data 06/06/2025, e la dichiarazione di conformità a standard sociali minimi di cui all'Allegato1 del Capitolato d'Oneri, agli atti dell'UOS Gare;
- è stato accertato che a carico della suindicata Boston Scientific S.p.A. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. n. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, co. 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo, come da informazione antimafia di data 09/04/2026, rilasciata a seguito di accesso alla BDNA PR_MIUTG_Ingresso_0171082_20250527;
- è stata accertata l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs n. 36/2023, ad eccezione della causa di esclusione di cui al combinato disposto degli artt. 95, co. 1, lett. e) e 98, co. 2, lett. g) e lett. h) del D.Lgs. n. 36/2026, in corso di verifica;
- il Contratto viene stipulato in pendenza della predetta verifica, stante la necessità di dare pronta attuazione alla fornitura, restando inteso che, in caso di riscontro della sussistenza delle cause di esclusione indicate al punto precedente, il Contratto verrà risolto, ex art. 1456 c.c.;

Numero Protocollo: 0097837/26 Data Protocollo: 04/09/2026
Firmato digitalmente da POSSAMAI Sandro il 25/08/2026 10:19

tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

La fornitura è regolata, in via graduata:

- dalle disposizioni del presente Contratto (di seguito: *Contratto*);
- dalle disposizioni della documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Contratto e, in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d'Oneri, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Economica (all. 1);
- dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici;
- dalle disposizioni del Codice Civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti;
- dal Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, perfezionato in data 09/10/2025.

Le premesse suesposte formano parte integrante del Contratto.

Art. 2 Oggetto del Contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, la fornitura "*in service"* di un sistema di ablazione a campo pulsato (elettroporazione) per il trattamento della fibrillazione atriale in fabbisogno all'UOC di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Vicenza dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica".

Sono ricompresi nella fornitura i seguenti dispositivi, accessori e servizi:

- il generatore di energia a campo pulsato, corredato di tutti gli accessori necessari al suo funzionamento, in noleggio;
- il materiale di consumo (introduttori deflettibili, cateteri ablatorie connessioni sterili) e quant'altro occorrente per l'effettuazione di n. 240 procedure di ablazione nel biennio, in acquisto;
- l'assistenza tecnica "*full-risk";*
- la formazione del personale sanitario per il corretto utilizzo del sistema, a carico dell'Appaltatore.

Le apparecchiature ed il materiale di consumo da fornire sono analiticamente indicati nell'Offerta Economica.

Costituiscono prestazioni accessorie

- trasporto, consegna, installazione delle attrezzature e di tutti gli accessori necessari al funzionamento**;**
- collaudo tecnico funzionale e quant'altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale il sistema, il tutto a totali spese e cura dell'Aggiudicatario;
- garanzia di conformità alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e protezione.
- gli obblighi di cui all'art. 9 del Capitolato d'Oneri.

Art. 3 Decorrenza e durata

Il Contratto decorre dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo ed avrà la durata di 24 mesi.
La Committente potrà avvalersi della facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Art. 4 Corrispettivo

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura ai prezzi indicati nell'Offerta Economica. I corrispettivi vengono di seguito riassunti:

1) FORNITURA BIENNALE A NOLEGGIO DEL GENERATORE DI ENERGIA A CAMPO PULSATO E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA FULL RISK

canone mensile di noleggio:

Numero Protocollo: 0097837/26 Data Protocollo: 04/09/2026

€ 830,00 (euro ottocentotrenta/00), IVA esclusa

Totale complessivo biennale noleggio
€ 19.920,00 (euro diciannovemilanovecentoventi/00), IVA esclusa

canone mensile di assistenza tecnica:
€ 170,00 (euro centosettanta/00), IVA esclusa

Totale complessivo biennale assistenza tecnica

4.080,00 € (euro quattromilaottanta/00), IVA esclusa

TOTALE COMPLESSIVO BIENNALE NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA

€ 24.000,00 € (euro ventiquattromila/00), IVA esclusa

2) FORNITURA IN ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO PER N. 120 PROCEDURE ANNUE (240 PROCEDURE NEL BIENNIO)

TOTALE COMPLESSIVO BIENNALE PER MATERIALE DI CONSUMO

1.293.600,00 (unmilionduecentonovantatremilaseicento/00), IVA esclusa

IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO:
€1.317.600,00 (unmilionetrecentodiciassettemilaseicento/00, IVA esclusa

IVA applicata: 22%

Costi per l'eliminazione dei rischi da interferenza: € 0,00 (euro zero).
I corrispettivi di cui al presente articolo remunerano ogni attività ed onere posto a carico dell'Appaltatore.

Art. 5 Quinto d'obbligo

Le quantità di fornitura indicate nell'Offerta Economica si riferiscono ad un presunto fabbisogno, sono indicative e non impegnative, essendo subordinate a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili.
Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Committente potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto, ex art. 120, co. 9, D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 Prezzi ANAC e OPRVE

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, l'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblichino il prezzo di riferimento della fornitura oggetto del Contratto, l'Appaltatore dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento, in applicazione dell'art. 120 del D.Lgs. n. 26/2023. In caso di mancato adeguamento, la Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 7 Revisione prezzi e rinegoziazione

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo del Contratto, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire

Numero Protocollo: 0097837/26 Data Protocollo: 04/09/2026

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, la Committente utilizzerà l'indice ISTAT, PPI – prezzi alla produzione dell'industria associato al Codice ATECO 325 e applicherà la seguente formula

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$$

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t= 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.
Qualora l'applicazione del presente articolo non garantisca il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, la possibilità per la Committente o l'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del Contratto. In tal caso, all'Appaltatore sarà dovuto il pagamento delle sole prestazioni esattamente eseguite.

Art. 8 Fatturazione e pagamenti

Le fatture relative al **canone di noleggio e assistenza tecnica** delle attrezzature verranno emesse dall'Appaltatore con cadenza semestrale posticipata, a decorrere dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo e a seguito dell'emanazione di apposito ordine di fatturazione da parte della Committente.
Le fatture relative ai **reattivi e materiale di consumo** verranno emesse dall'Appaltatore dopo la consegna del materiale, susseguente all'emanazione di apposito ordine di consegna da parte della Committente.
L'Appaltatore dovrà emettere e trasmettere le fatture in formato elettronico. Le fatture dovranno essere conformi al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ed emesse secondo le specifiche tecniche reperibili nel sito http://www.fatturapa.gov.it/. Le fatture dovranno essere intestate e indirizzate ad Azienda ULSS 8 Berica, Viale Rodolfi n. 37-36100 Vicenza, Codice fiscale e Partita IVA 02441500242, Codice Univoco Ufficio: UFI8LR e riportare i seguenti dati:

- descrizione dei prodotti forniti e relativa quantità
- numero e data dell'ordine della Committente
- numero e data del DDT di consegna
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR
- Endpoint NSO: 52NJ07
- Nome Ufficio: Contabilità e Bilancio – sede di Vicenza, e-mail: servizio.finanziario@aulss8.veneto.it.

In caso di fornitura di dispositivi medici, in ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute 007435 del 17/03/2020, l'Appaltatore deve riportare, in ciascuna fattura, i seguenti dati:
nel campo "Codice Tipo" =DMX, con X=1/2/0 a seconda del tipo di dispositivo medico
1 per dispositivo medico o diagnostico in vitro
2 per sistema o kit assemblato
0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero repertorio
nel campo "Codice Valore" = Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca Dati e Repertorio Dispositivi Medici (DM 21 dicembre 2009 o DM 23 dicembre 2013)
La Committente potrà richiedere la compilazione di ulteriori campi, in ottemperanza della normativa vigente, nazionale e regionale, in tema di tracciato di fatturazione elettronica dei dispositivi medici.
La mancata compilazione in fattura dei dati riguardanti i dispositivi medici comporterà per l'Appaltatore la decadenza dal diritto di accedere alla quota di ripiano dell'eventuale superamento del tetto nazionale dei dispositivi medici.

Numero Protocollo: 0097837/26 Data Protocollo: 04/09/2026

L'invio della fattura in forma cartacea o l'omessa indicazione del CIG comportano l'impossibilità per la Committente di procedere al pagamento della fattura.
Le fatture saranno emesse in conformità ai prezzi di cui all'Offerta Economica.
Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Il pagamento sarà effettuato su conti correnti bancari o postali dedicati, intestati all'Appaltatore
Gli interessi moratori saranno corrisposti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato a condizione che la fornitura sia stata regolarmente eseguita.
A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, la Committente potrà sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze, sino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., fatta salva l'applicazione delle penali.

Art. 9 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati al presente appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010.
I soggetti di cui al comma 1 devono utilizzare, per il presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche.
Prima dell'avvio dell'appalto, l'Appaltatore comunicherà all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria, all'indirizzo servizio.finanziario@aulss8.veneto.it, i seguenti dati:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi, entro 7 giorni dalla modifica.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP (ove previsto).
L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo comporta la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 10 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione del Contratto, ex art. 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023.
Ai fini dell'opponibilità alla Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente.
E' fatto salvo e impregiudicato il diritto della Committente cui è stata notificata la cessione di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al cedente.
L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 9.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21/02/1991.

Numero Protocollo: 0097837/26 Data Protocollo: 04/09/2026

Art. 11 Penali

Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 16 del Capitolato d'Oneri.

Gli inadempimenti contrattuali che possano luogo all'applicazione delle penali saranno contesti all'Appaltatore per iscritto, mediante PEC. L''Appaltatore dovrà rappresentare alla Committente, per iscritto, mediante PEC, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento

L'Appaltatore dovrà effettuare il pagamento delle penali entro 60 giorni dalla comunicazione, trascorsi inutilmente i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante trattenuta sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Committente all'Appaltatore o sulla garanzia definitiva.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Committente di agire per il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 12 Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la Committente potrà assegnare, mediante PEC, un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine l'Appaltatore dovrà adempiere o rappresentare alla Committente, per iscritto, mediante PEC, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, e l'Appaltatore non abbia adempiuto, il Contratto verrà risolto.

Il Contratto sarà risolto ex art. 1456 c.c. nei casi previsti dall'art. 18 del Capitolato d'Oneri e negli altri casi previsti dal Contratto.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste e salvo il risarcimento del danno ulteriore.

In caso si risoluzione del Contratto, la Committente avrà il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Appaltatore, cui verranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal Contratto risolto.

Art. 13 Recesso unilaterale

a) Recesso unilaterale ex art. 123 D.Lgs. n. 36/2023

La Committente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto esattamente eseguito nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

b) **Recesso unilaterale ex art. 21-sexies della L. 241/1990 e art. 1373 c.c.**

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21-sexies della L. 241/1990 e all' art. 1373 c.c., la Committente si riserva di recedere in tutto o in parte dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC nei seguenti casi:

Numero Protocollo: 0097837/26 Data Protocollo: 04/09/2026

- nel caso in cui una centrale di committenza, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 36/2023, abbia aggiudicato un appalto avente il medesimo oggetto della presente fornitura;
- in caso di normativa sopravvenuta contrastante con l'esecuzione dell'appalto;
- per motivi di interesse pubblico;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo o logistico interessanti l'Azienda Sanitaria, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite. E' escluso il pagamento all'Appaltatore di penali e di ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c..

Art. 14 Divieto di interruzione della fornitura

E' fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o interrompere la fornitura senza espressa disposizione della Committente. L'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura in modo unilaterale neppure in caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti o controversie stragiudiziali o giudiziali.
In caso di sospensione non disposta dalla Committente, questa si riserva il diritto di annullare l'ordinativo di fornitura e di recedere dal Contratto, ex art. 1456 c.c., salva l'applicazione delle penali, il risarcimento del danno ulteriore e salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ex art. 355 Codice Penale.

Art. 15 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, per gli anni 2023-2024-2025, approvato con Delibera dell'A.N.A.C. n. 7 del 17/01/2023, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30/01/2023, con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell' Appaltatore medesima, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione a pena di nullità del Contratto.

Art. 16 Codice di comportamento dei dipendenti

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale addetto all'appalto gli obblighi di condotta previsti Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 2026 del 30/11/2023, consultabile nel sito dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", al link https://www.aulss8.veneto.it/apridoc/27ECC95C50B9478881475160C7A95C2A521.
La violazione degli obblighi previsti nel Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 17 Protocollo di legalità

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionato in data 09/10/2025, sottoscritto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Regione del Veneto: https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/o77DJQMWxD46oxH, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

Art. 18 Misure anticorruzione

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Committente e alla Prefettura di Vicenza, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Committente che abbiano

Numero Protocollo: 0097837/26 Data Protocollo: 04/09/2026

esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
La Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318.

Art. 19 Ulteriori obblighi informativi

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri, del subappaltatore e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.
L'Appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del Contratto pubblico sino alla conclusione della fornitura, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del Contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla Committente.

Art. 20 Subappalto e subcontratti

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione nell' esecuzione della fornitura le clausole previste nel Protocollo di legalità.

Art. 21 Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti riguardanti il Contratto saranno effettuate con uno mediante PEC (posta elettronica Certificata). Solo in caso di in caso di momentaneo malfunzionamento della PEC, le comunicazioni avverranno con una delle seguenti modalità:

- lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R), inviata alla sede legale della Committente e dell'Appaltatore.

Art. 22 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore di esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il Dott. Gianluca Borio, Dirigente Medico presso l'UOC Cardiologia dell'Ospedale di Vicenza, nominato con Delibera n. 1084 del 25/06/2026, reperibile ai seguenti recapiti: e-mail: gianluca.borio@aulss8.veneto.it, Cardiologia di Vicenza – Segreteria, e-mail: segreteria.cardiovi@aulss8.veneto.it, tel. 0444 753250.

Art. 23 Trattamento dei dati

I dati riguardanti l'Appaltatore, il subappaltatore o i soggetti in subaffidamento, vengono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" in materia di protezione dei dati personali, visionabile all'indirizzo. https://www.aulss8.veneto.it/apridoc/C258A0657DC048A9A7863DF3E4ED299725516. Aggiornato al 2/7/2026
L'Azienda ULSS n. 8 "Berica" rilascia all'Appaltatore l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nei termini sotto riportati.
I dati riguardanti l'Appaltatore sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del D.Lgs n. 36/2023, dalla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), dalle banche dati di altri Enti Pubblici e dalle banche dati utilizzate dall'Azienda ULSS n. 8 "Berica".
Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale, Tel 0444 753465, PEC: protocollo.aulss8@pecveneto.it, e-mail:

Numero Protocollo: 0097837/26 Data Protocollo: 04/09/2026

direzione.generale@aulss8.veneto.it; il Responsabile della protezione dei dati è LTA S.r.l., E-mail: rpd@aulss8.veneto.it.
Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, D.Lgs. n. 36/2023, e norme collegate.
Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione e all'esecuzione del contratto e alla tutela in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", per azioni nelle quali la stessa risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati, altresì, al fine di consentire l'accesso agli atti di cui all'art. 22 della L. 241/1990 e all'art. 5, co. 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013 e l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. 33/2013.
I destinatari dei dati sono l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", l'ANAC, le Prefetture, i Tribunali, l'Agenzia per le entrate, i Centri per l'impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione della concessione, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti, ex art. 22 della L. 241/1990 e art. 5, commi 1 e 2 , del D.Lgs. n. 33/2013, e gli utenti che prendano visione del sito aziendale www.aulss8.veneto.it.
I dati saranno conservati per dieci anni dalla data di emanazione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", in caso di azioni legali.
Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.
Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore dichiara di aver letto e compreso l'informativa e presta il proprio consenso al trattamento dei dati come ivi indicato.

Art. 24 Responsabile del trattamento dei dati
Con separato Accordo, l'Appaltatore viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del Contratto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR e del Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" in materia di dati personali.

Art. 25 Spese contrattuali, imposte e tasse
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte istante.
Le tasse o le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sul Contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dell'Imposta sul valore aggiunto, che rimane a carico della Committente.

Art. 26 Foro esclusivo
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Allegati:

1) Offerta Economica

Azienda ULSS n. 8 "Berica"
Il Direttore
UOC Provveditorato, Economato
e Gestione della Logistica
Dott. Sandro Possamai

Numero Protocollo: 0097837/26 Data Protocollo: 04/09/2026

Boston Scientifica S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Sig. Marco Boniardi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente i seguenti articoli del Contratto:

Boston Scientifica S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Sig. Marco Boniardi

Art. 5 Quinto d'obbligo
Art. 6 Prezzi ANAC e OPRVE
Art. 7 Revisione prezzi e rinegoziazione
Art. 11 Penali
Art. 12 Risoluzione del Contratto
Art. 13 Recesso unilaterale, lett. a) e b)
Art. 14 Divieto di interruzione della fornitura
Art. 17 Protocollo di legalità
Art. 23 Trattamento dei dati
Art. 26 Foro esclusivo

Numero Protocollo: 0097837/26 Data Protocollo: 04/09/2026

ALLEGATO 3B AL DISCIPLINARE

OFFERTA ECONOMICA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA COMPLETO DI ABLAZIONE A CAMPO PULSATO (ELETTROPORAZIONE) PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE IN FABBISOGNO ALL' U.O.C. DI CARDIOLOGIA DELL'OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA.

CIG B81F128822

Il sottoscritto **MARCO BONIARDI** nato a **BOLLATE** Prov. **MI** il **21/01/1967** C.F. **BNRMRC67A21A940Q**

residente a **DESIO** Prov. **MB** CAP **20832** in Via **MATTEOTTI** n. **79**

nella sua qualità di **PROCURATORE** *(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza)*

dell'impresa **BOSTON SCIENTIFIC SPA**

con sede legale a **MILANO** Prov. **MI** CAP **20134** in Via **VIALE E. FORLANINI** n. **23**

iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di **Milano-Monza-Brianza-Lodi** al n. **11206730159** C.F. **11206730159** P. IVA **11206730159**

DICHIARA

a) di formulare, in riferimento della procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano l'appalto, la seguente offerta complessiva e incondizionata:

1) FORNITURA BIENNALE A NOLEGGIO DEL GENERATORE DI ENERGIA A CAMPO PULSATO DI CUI ALL'ART. 2 DEL CAPITOLATO TECNICO E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA FULL RISK

la ditta dovrà dettagliare nelle righe successive le singole componenti/accessori/hardware/software/applicazioni del sistema

Descrizione apparecchiatura / componente	Nome Commerciale / modello	ditta produttrice	codice apparecchiatura / componente	eventuale CND	eventuale RDM	Quantità	canone MENSILE di NOLEGGIO* (IVA esclusa)		canone MENSILE di ASSISTENZA TECNICA * (IVA esclusa)		Aliquota IVA applicata
							in cifre	in lettere	in cifre	in lettere	
FARASTAR Generator	M004PFCE61M460	Boston Scientific Corporation	M004PFCE61M460	C020400	2696702/R	1	830,00 €	ottocentotrenta/00	170,00 €	centosettanta/00	22%
FARASTAR Recording System Module (RSM)	M004PFCE61M560	Boston Scientific Corporation	M004PFCE61M560	C020399	2696716/R	1					
FARASTAR Mapping System Module (MSM)	M004PFCE61M601	Boston Scientific Corporation	M004PFCE61M601	C020399	2696727R	1					

AI FINI DELL'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI FATTURAZIONE DEI CANONI RELATIVI AL NOLEGGIO E ALL'ASSISTENZA TECNICA I CODICI DA UTILIZZARE SONO I SEGUENTI:
CODICE NOLEGGIO FARASTAR: Codice: SVC10FARAPULSERF - Descrizione: FARAPULSE PFA RENTAL FEE
CODICE ASSISTENZA TECNICA: Codice SRVC006FARATC - Descrizione: FARASTAR TOTAL CARE

*** i canoni non possono essere pari a € 0,00**

1. TOTALE COMPLESSIVO BIENNALE NOLEGGIO in Euro (IVA esclusa)	19.920,00 €	(cifre)
	diciannovemilanovecentoventi/00	(lettere)

2. TOTALE COMPLESSIVO BIENNALE ASSISTENZA TECNICA in Euro (IVA esclusa)	4.080,00 €	(cifre)
	quattromilaottanta/00	(lettere)

TOTALE COMPLESSIVO BIENNALE (1+2) in Euro (IVA esclusa)	24.000,00 €	(cifre)
	ventiquattromila/00	(lettere)

2) FORNITURA IN ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO PER N. 120 PROCEDURE ANNUE (240 PROCEDURE NEL BIENNIO)

La ditta dovrà indicare il materiale di consumo necessario per effettuare le procedure previste nel capitolato tecnico

Descrizione materiale	Denominazione commerciale del prodotto	Codice prodotto	Ditta Produttrice	REF	CND	RDM	n. confezioni offerte per n. 120 procedure	confezionamento : n. pezzi a confezione	prezzo a confezione offerto (IVA esclusa)		importo ANNUO offerto (IVA esclusa)		importo BIENNALE offerto (IVA esclusa)		Aliquota IVA applicata
									in cifre	in lettere	in cifre	in lettere	in cifre	in lettere	
FARAWAVE PULSED FIELD ABLATION CATHETER 31MM	FARAWAVE PULSED FIELD ABLATION CATHETER	M004PFCE41M401	Boston Scientific Corporation	M004PFCE41M401	C020303	2530942/R	120	1	5.000,00	cinquemila/00	600.000,00	seicentomila/00	1.200.000,00	unmilioneduecentomila/00	22%
FARAWAVE PULSED FIELD ABLATION CATHETER 35MM	FARAWAVE PULSED FIELD ABLATION CATHETER	M004PFCE41M402	Boston Scientific Corporation	M004PFCE41M402	C020303	2530942/R		1	5.000,00	cinquemila/00	600.000,00	seicentomila/00	1.200.000,00	unmilioneduecentomila/00	22%
FARAWAVE 2.0 NAV CATH 35MM - OUS	FARAWAVE 2.0 NAV CATH	M004PFCE41M412	Boston Scientific Corporation	M004PFCE41M412	C020303	2734080/R		1	5.000,00	cinquemila/00	600.000,00	seicentomila/00	1.200.000,00	unmilioneduecentomila/00	22%
FARAWAVE 2.0 NAV CATH 31MM - OUS	FARAWAVE 2.0 NAV CATH	M004PFCE41M411	Boston Scientific Corporation	M004PFCE41M411	C020303	2734080/R		1	5.000,00	cinquemila/00	600.000,00	seicentomila/00	1.200.000,00	unmilioneduecentomila/00	22%
FARADRIVE STEERABLE SHEATH CLEAR OUS	FARADRIVE STEERABLE SHEATH CLEAR OUS	M004PFCE21M402	Boston Scientific Corporation	M004PFCE21M402	C0502	2605161/R	120	1	390,00	trecentonovanta/00	46.800,00	quarantaseimilaottocento/00	93.600,00	novantatremilaseicento/00	22%
PFA RX CATHETER CONNECTION CABLE - HRD	PFA RX CATHETER CONNECTION CABLE - HRD	M004PF41M434	Boston Scientific Corporation	M004PF41M434	C0280	2536927/R	120	1	SCONTO MERCE (*)	SCONTO MERCE (*)	-------	-------	-------	-------	-------
PFA RX GEN 2 CONNECTION CABLE	PFA RX GEN 2 CONNECTION CABLE	M004PF41M444	Boston Scientific Corporation	M004PF41M444	C020399	2717423/R		1	SCONTO MERCE (*)	SCONTO MERCE (*)	-------	-------	-------	-------	-------

(*) A fronte dell'acquisto di n. 1 catetere FARAWAVE Vi sarà fornito in SCONTO MERCE n. 1 cavo Mod. M004PF41M434
(*) A fronte dell'acquisto di n. 1 catetere FARAWAVE 2.0 NAV Vi sarà fornito in SCONTO MERCE n. 1 cavo Mod. M004PF41M444

TOTALE COMPLESSIVO PER LA FORNITURA BIENNALE DEL MATERIALE DI CONSUMO PER N. 240 PROCEDURE in Euro (IVA esclusa)	**1.293.600,00 €**	(cifre)
	unmilionduecentonovantatremilaseicento/00	(lettere)

Pertanto, il sottoscritto dichiara che:
a) l'importo complessivo offerto per la fornitura in noleggio, l'assistenza tecnica e il materiale di consumo per la durata di DUE anni, al netto dei costi per la sicurezza da interferenza (DUVRI) – come inserito in piattaforma Sintel – è il seguente:

Euro **€1.317.600,00** (cifre) Euro **unmilionetrecentodiciassettemilaseicento/00** (lettere) (IVA esclusa)

DI CUI:

Numero Protocollo: 0097837/26 Data Protocollo: 04/09/2026

- costi BIENNALI della sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività d'impresa svolta dall'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023:

Euro **€922,32** (cifre) Euro **novecentoventidue/32** (lettere)

- costi BIENNALI della manodopera, propri dell'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023:

Euro **€98.820,00** (cifre) Euro **novantottomilaottocentoventi/00** (lettere)

Per il presente appalto la Stazione appaltante ha evidenziato rischi da interferenza pari a 0,00 Euro.
Qualora l'Appaltatore rilevi, al contrario, la presenza di rischi da interferenza dovrà darne atto nella presente offerta economica, indicandone i relativi costi, e dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza previste dal DUVRI al Direttore dell'esecuzione del contratto.

b) che i prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per 270 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta;

Dichiara altresì:
1. di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte e di tutti gli specifici oneri, tempi e modalità di esecuzione contenuti nella documentazione di gara e manifesta la sua piena ed incondizionata accettazione delle suddette clausole, senza riserva alcuna;

2. di aver preso integrale conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono riflettersi sull'esecuzione della fornitura, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata

Il presente documento va firmato digitalmente.

In caso di partecipazione plurisoggettiva, vedere le prescrizioni di cui all'art. 13 del Disciplinare.

Numero Protocollo: 0097837/26 Data Protocollo: 04/09/2026

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC C0CE07CA529EDFBB9B584BEF6A9E07288C8CE54DA927C00E87B841C04912942C

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: BONIARDI MARCO
Firma in formato pdf: SANDRO POSSAMAI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0097837/26
Data Protocollo 04/09/2026
Oggetto 93668/2026 - FORNITURA DI UN SISTEMA DI ABLAZIONE A CAMPO PULSATO, CIG B81F128822, ID PROCEDURA SINTEL 206842021, ACCOMPAGNATORIA BOSTON
Mittente BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. SUA SEDE
UOR Competente UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
UOR Conoscenza

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL https://berica-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo/

IDENTIFICATIVO D3M2G-22073

PASSWORD JXY2i

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento